



Gruppo Consiliare "Centro Destra per Fiesole"

A

SINDACO

e, p.c.:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPI GRUPPO CONSILIARI
SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETERIA GENERALE

Per la prossima seduta del Consiglio Comunale i sottoscritti Consiglieri Andrea Bandelli ed Edoardo Canino, chiedono di ottenere risposta, anche in forma scritta, alla seguente:

Interpellanza al Sindaco su quanto emerso nella "Deliberazione 186/2025 della Corte dei Conti relativa controllo Rendiconto 2024 Comune di Fiesole"

Premesso che

la Sezione di controllo competente ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dell'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 del Comune di Fiesole (FI);

tal analisi è stata condotta sulla base della relazione dell'Organo di revisione, trasmessa tramite l'applicativo LimeFit, dei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e della documentazione acquisita in sede istruttoria tramite il sistema applicativo Con.Te;

le verifiche della magistratura contabile rappresentano un fondamentale strumento di garanzia della regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, nonché di trasparenza nei confronti del Consiglio comunale e della cittadinanza;

Considerato che

Dal complesso dell'attività istruttoria, è emersa tuttavia una modalità non corretta di verifica dei vincoli da apporre nel risultato di amministrazione. La Sezione, formula osservazioni affinché l'ente possa garantire, in futuro, il pieno rispetto della normativa vincolistica, dei principi contabili e delle regole di sana gestione finanziaria.

La criticità riguarda la metodologia adottata dall'ente per la verifica del corretto utilizzo - per le finalità previste dalla legge - delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, accertate in un esercizio e non considerate ai fini della dimostrazione del vincolo (poiché confluente nel FCDE), riscosse in esercizi successivi rispetto a quello di accertamento. Tema già oggetto di rilievo nella delibera n. 86 del 14 ottobre 2021, relativa alla chiusura anticipata del piano di riequilibrio.

L'ente, nello specifico, ha determinato - nell'ambito della competenza dei singoli esercizi - la quota di risorse da destinare alle finalità previste dal codice della strada, al netto della parte qualificata come di dubbia e difficile esazione e, pertanto, accantonata nel FCDE, come previsto dal principio contabile.

Nel corso dei successivi esercizi, le risorse mantenute a residuo attivo, relative agli accertamenti assunti e non riscossi in competenza, sono state, in parte, effettivamente riscosse.

Deliberazione controllo del rendiconto 2024. 5 Le regole contabili prevedono che tali entrate, inizialmente escluse dalla dimostrazione del vincolo perché ritenute di dubbia realizzazione, debbano essere valutate - ai fini della dimostrazione del vincolo - nell'esercizio della loro effettiva

riscossione; ne consegue la riduzione del FCDE e la contestuale apposizione del vincolo, nella misura prevista dalla legge, sul risultato di amministrazione.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che l'ente ha verificato la riscossione delle entrate nei rispettivi esercizi e ha valutato la loro destinazione alle finalità di legge nello stesso esercizio di incasso. L'ente ha attestato inoltre di aver assicurato, per le quote in argomento (cioè per la parte di entrata originariamente affluita al fondo crediti di dubbia esigibilità), la destinazione per le finalità di legge nel medesimo esercizio in cui è avvenuta la riscossione.

In particolare, per quanto emerso dai chiarimenti forniti in sede istruttoria, la procedura seguita dall'ente sembra consistere nella verifica dell'entrata riscossa in conto residui nell'esercizio e nell'individuazione di interventi di spesa realizzati nel corso della gestione (ulteriori rispetto a quelli considerati per la verifica delle risorse accertate nella competenza del medesimo esercizio) che potessero ritenersi finanziabili con detta entrata.

Nella metodologia dell'ente, qualora le spese individuate - per gli interventi ulteriori presi in considerazione - abbiano garantito l'impiego della quota obbligatoria (50 per cento, ovvero l'intero ammontare per le sanzioni ex art. 142 CDS) dell'entrata riscossa in conto residui, l'ente non ha proceduto all'apposizione del vincolo nel risultato di amministrazione.

Sotto un profilo sostanziale, non emergono criticità in ordine alla corretta destinazione delle risorse riscosse in conto residui. Ciò induce la Sezione a non ritenere necessario un intervento correttivo sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio esaminato.

Permane tuttavia una criticità nella procedura della spesa, dal momento che quest'ultima è ritenuta dall'ente come finanziata con risorse riscosse in conto residui, la cui materiale disponibilità deve ritenersi effettiva solo successivamente al riaccertamento dei residui e all'approvazione del rendiconto. La ricognizione complessiva delle riscossioni realizzate nell'esercizio e della consistenza degli interventi riconducibili alle finalità di legge è effettuata, infatti, dall'ente, solo in sede di rendiconto. Ne consegue che la metodologia seguita dall'ente non può ritenersi conforme ai principi contabili. Una corretta procedura richiede un monitoraggio sistematico della riscossione dei crediti iscritti in bilancio, al fine di verificare se e in quale misura le somme accantonate nel FCDE risultino effettivamente incassate e debbano essere destinate alle finalità di legge.

Poiché tale informazione risulta compiutamente disponibile solo in sede di rendiconto, l'ente deve, in tale fase, individuare la quota di riscossioni eccedente l'importo originariamente confluito nel FCDE e apporre il relativo vincolo nel risultato di amministrazione. Ciò anche in considerazione del fatto che il finanziamento della spesa nel bilancio di previsione può avvenire, nel caso di specie, solo a seguito dell'accertamento dell'entrata, ovvero del vincolo nell'ambito del risultato di amministrazione eventuali rilievi, osservazioni o raccomandazioni formulate dalla Sezione di controllo possono incidere sulla gestione finanziaria dell'Ente, sugli equilibri di bilancio e sulle future scelte amministrative.

il Consiglio comunale ha il diritto-dovere di essere compiutamente informato sugli esiti di tali controlli e sulle azioni che l'Amministrazione intende intraprendere.

Tutto ciò premesso e considerato,

si interpellano il Sindaco e la Giunta comunale per sapere:

quali iniziative l'Amministrazione comunale abbia già intrapreso o intenda intraprendere per dare

seguito alle eventuali indicazioni della magistratura contabile;

se tali esiti possano avere riflessi sugli equilibri di bilancio, sulla programmazione finanziaria futura o sull'erogazione dei servizi comunali.

Si richiede risposta orale in Consiglio comunale.

Fiesole 12 gennaio 2026

I Consiglieri Comunali

Andrea Bandelli

Edoardo Canino